

**CORSO DI
FORMAZIONE
BULLISMO E
CYBERBULLISMO**

**“LE PAROLE FANNO PIU’
MALE DELLE BOTTE”
(Carolina Picchio)**


Istituto Comprensivo Statale "Carlo Porta" Lurago d'Erba
email: coic84100t@istruzione.it - tel. 031.696123
www.icportalurago.edu.it

Docente Luisella Ciceri

vers. luglio2021

BULLISMO

Le caratteristiche



MITI E FALSE CREDENZE SUL BULLISMO

Il bullismo a scuola non crea conseguenze negative: fa parte del **normale percorso di crescita** di un ragazzo

Sono scherzi tra ragazzi...




Il bullismo **fortifica il carattere**



A volte le vittime con il loro modo di essere attirano le prese in giro e le prepotenze dei compagni...**se le cercano!**

I maschi sono maschi: è nella loro natura comportarsi in modo rude!

IL BULLISMO: TIPOLOGIE

- FISICO  colpi, pugni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
- VERBALE  offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
- INDIRETTO  esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, messa in giro di cattive voci.

LE RADICI DEL BULLISMO



BULLISMO basato sul pregiudizio e la discriminazione



I RUOLI

BULLISMO I ruoli

BULLO



VITTIMA

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärrä, Salmivalli)

BULLISMO I ruoli




DIFENSORE
DELLA VITTIMA
17%

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**

IL CONTESTO ON-LINE

perché GLI ADOLESCENTI USANO LE NUOVE TECNOLOGIE



CONSEGUENZE A BREVE E A LUNGO TERMINE

BULLISMO

Problemi
esternalizzanti

Disturbi della
condotta e
antisociali

Disturbi
psicotici

Problemi in età
adulta (lavoro)

Depressione
Rischio
suicidio

CONSEGUENZE A
BREVE TERMINE

CONSEGUENZE A
LUNGO TERMINE

CYBERBULLISMO

Scarsa empatia

Comportamenti
aggressivi e
criminali

Abuso di alcol e
droghe

Dipendenza
dalla tecnologia

IL CONTESTO ON LINE

CLASSIFICAZIONE DELLE OPPORTUNITA'

	CONTENUTO (ragazzo come «ricevente»)	CONTATTI (ragazzo come partecipante)	COMPORAMENTO (ragazzo come attore)
Educazione e cultura digitale	Risorse educative	Contatto con gli altri che condividono gli stessi interessi	Processo di apprendimento autonomo e collaborativo
Partecipazione e impegno civico	Informazione Globale	Scambio di interessi tra gruppi	Forme concrete d'impegno civico
Creatività ed espressione	Varietà di risorse per attività creative e gioco	Essere invitato/ispirato a partecipare e creare	Creazione di contenuti
Identità e connessione sociale	Informazioni (personali/salute/ sessuali)	Relazioni sociali/condividere esperienze con altri	Espressione d'identità

IL CONTESTO ON LINE

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

	CONTENUTO Ragazzo «ricevente»	CONTATTO Ragazzo come partecipante-vittima	CONDOTTA Ragazzo è attore
Aggressivo	Violenza / contenuti cruenti	Vittima di bullismo, Molestie, stalking	Cyberbullismo
Sessuale	Contenuti Pornografici	Grooming, ricevere richieste sessuali	Molestare sessualmente Sexting
Valori	Razzismo, informazioni basate su odio e pregiudizi	Ricevere informazioni fuorvianti, Persuasione ideologica. plagio	Fornire consigli (ad esempio suicidio / proanoressia/Autolesi onismo)
Commerciale	Pubblicità, spam, sponsorizzazione	Violazione della privacy/ abuso di dati personali	Pirateria Gioco d'azzardo

CONSEGUENZE A BREVE E A LUNGO TERMINE

VITTIMIZZAZIONE

Difficoltà
scolastiche e
relazionali

Solitudine
Problemi
internalizzanti

Problemi
psicosomatici

Depressione

Rischio
suicidio

Occupazione
lavorativa e
servizi di
salute mentale

CONSEGUENZE A
BREVE TERMINE

CONSEGUENZE A
LUNGO TERMINE

CYBERVITTIMIZZAZIONE

Allontanament
o relazioni con
i pari

Diminuzione
nel rendimento
scolastico


Alti livelli di
stress

Bassa
autostima

Disturbi
d'ansia e
depressivi

Rischio
suicidio

FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI DEL BULLISMO AGITO



FATTORI DI RISCHIO CONTESTUALI DEL BULLISMO AGITO

PARI

I bulli possono essere percepiti come popolari e forti tra i loro coetanei

(Caravita, DiBlasio, e Salmivalli, 2009; Reijntjes et al, 2015)

Membri centrali nella rete di pari con amici simili a loro


(Sentse, Kiuru, Veenstra, e Salmivalli, 2014).

FAMIGLIA

Famiglia: genitori autoritari, repressivi e non solidali; meno coesione familiare
(Bowers, Smith, & Binney, 1994).

Conflitti tra genitori, capacità di monitoring e status socio-economico della famiglia (Cook et al. 2010)

FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI DELLA VITTIMIZZAZIONE



FATTORI DI RISCHIO VITTIMIZZAZIONE I PARI E LA FAMIGLIA




LA LEGGE 71 DEL 2017


Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la legge n. 71

«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»


legge tanto attesa in relazione al preoccupante allarme sociale relativo alla crescita del cyberbullismo con la finalità di contrastarlo



Con azioni a carattere più “educativo preventivo” che “repressivo”



➤ Attraverso una strategia di tutela ed educazione nei confronti dei minori



➤ Con una **specifica procedura per permettere alla vittima di ottenere una tutela reale ed immediata** attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi nei confronti delle piattaforme web e degli hoster provider

I RISCHI DELLA RETE

Dal **sondaggio della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps)**, in occasione della Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo che ricorre il 7 febbraio è emerso, tra l'altro, che nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo vi sono differenze di genere:

12,4% Femmine

Maschi **10,4%**

le ragazze sono le più colpite in rete

Vi è inoltre un rischio maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti: il **7%** dei bambini tra **11 e 13 anni** è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o Internet una o più volte al mese.

Nel 2019 sono stati **460** i casi di bullismo trattati dalla Polizia Postale che hanno visto vittima un minore (52 avevano meno di 9 anni), il **18%** in più rispetto al 2018.

LEGGE 71 DEL 2017

L'art. 1, comma 2, del provvedimento definisce il “cyberbullismo”, come *“qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

TITOLO DELLA LEGGE

Il titolo della legge è limitato al cyberbullismo.

Trova la sua giustificazione nelle particolarità che l'uso dello strumento tecnico conferisce agli atti di bullismo.

Il mondo virtuale, infatti, da un lato consente di nasconde gli autori dell'atto di bullismo, dall'altro ne aggrava gli effetti dannosi sulla vittima a causa della esponenziale diffusione dell'atto che ne acuisce la pericolosità sociale e può condurre ad una vera e propria impossibilità di rendere concreto ogni ordine di rimozione od oscuramento dei dati illeciti fino al punto di frustrare il diritto all'oblio della vittima.

TITOLO DELLA LEGGE

La legge in esame
tiene conto delle
**caratteristiche
proprie del
cyberbullismo**
ovvero:

CARATTERISTICHE CYBERBULLISMO

➤ **l'anonimato del persecutore** (illusorio poiché ogni comunicazione elettronica lascia tracce)

➤ **l'assenza di limiti spazio-temporali** (la vittima può essere perseguitata dal bullo ogni volta che si collega al mezzo elettronico)

➤ **la difficile reperibilità dell'autore dell'illecito**

➤ **l'indebolimento delle remore etiche** (spesso sia ha in rete un comportamento differente da quello della vita reale)

DESTINATARI



LA LEGGE 71/2017

La legge riguarda solo i minori.

L'art. 2 della legge, è rubricato "***Tutela della dignità del minore***" e ha il merito di metterli al centro sia nella posizione di **vittime come persone offese**, che in quella di **responsabili come autori degli atti illeciti** sulla base della considerazione che **la vittima minorenni di atti di bullismo va sostenuta** e che il **bullo minorenne ha bisogno di essere rieducato** «*anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale*» (art. 1, comma 1, e art. 4, ultimo comma, legge n. 71)

DESTINATARI



LA LEGGE 71/2017

- **L'art. 98 prevede che la capacità del minore, che al momento del fatto abbia compiuto i quattordici anni, debba essere valutata dal giudice caso per caso, e comunque con una riduzione della pena in caso di esito positivo dell'accertamento.**
- Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età, se reputato in grado di intendere e di volere, è responsabile per le condotte aventi rilevanza penale. L'effetto, oltre all'eventuale condanna, è anche la sanzione a cui il minore può essere sottoposto. La responsabilità civile del minore, configurabile secondo la regola generale ex art. 2043 cod. civ., concorrerà con quella dei genitori prevista dall'art. 2048 cod. civ, la c.d. "culpa in educando". Per i giudici tra i doveri educativi dei genitori rientrano anche quelli di insegnare loro l'uso corretto delle tecnologie. In alcuni casi le condotte ritenute gravi commesse dai figli possono far partire l'accertamento del Tribunale per i minorenni delle capacità educative e di controllo dei genitori

(Trib. minorenni Caltanissetta, sentenza 11 settembre 2018)

DESTINATARI



LA LEGGE 71/2017

Quando l'autore del fatto illecito è minorenne, la competenza a procedere contro di lui è del **Tribunale dei Minorenni**.

Trovano applicazione gli artt. 97-98 c.p. in materia di minore età quale causa di esclusione o riduzione dell'imputabilità:

➤ **l'art. 97 articolo sancisce la presunzione assoluta di incapacità di intendere e volere dell'infraquattordicenne.**

Se l'autore della condotta dannosa è un bambino di età inferiore a quattordici anni, si verifica una situazione di non imputabilità con la conseguenza che risponderanno i genitori in quanto soggetti tenuti alla sorveglianza ai sensi dell'art. 2047 cod. civ. (culpa in vigilando), salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Si realizzerà comunque l'intervento dei servizi sociali, tramite la Procura presso il Tribunale dei Minorenni. Potrà essere disposta una misura di sicurezza, come il collocamento del minore in una casa di rieducazione o l'affidamento al servizio sociale minorile.

CONTENUTO



LA LEGGE 71/2017

Il terzo aspetto peculiare della legge in esame riguarda il suo contenuto:

Non introduce nessun nuovo “reato di cyberbullismo” ma, considerando quanto sia di difficile soluzione il tentativo di formulare un’apposita fattispecie incriminatrice, il legislatore lascia all’interprete il compito di individuare quella di volta in volta applicabile ai singoli episodi, **ric conducendo le condotte del “cyberbullo” a tipologie di reato già esistenti, facendo riferimento agli artt. 594, 595 e 612 c.p., ossia ai delitti di ingiuria, diffamazione e minaccia e all’art. 167 del codice per la protezione dei dati personali.**

CONTENUTO



LA LEGGE 71/2017

L'**art. 594** (ingiuria) è stato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ragion per cui la relativa fattispecie sarebbe sanzionata solo con sanzione pecuniaria civile, essendo oramai, l'ingiuria un illecito civile.

Se l'epiteto ingiurioso è stato postato su un sito internet e, quindi, aperto alla conoscibilità di altri, si **riscontra il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.**, che richiede la compresenza di tre elementi oggettivi: l'assenza della persona offesa, l'offesa all'altrui reputazione e la percezione dell'offesa da parte di più persone.

La diffamazione risulta aggravata ogni volta che le espressioni utilizzate non solo si rivelino potenzialmente idonee ad offendere l'altrui reputazione, ma vengano diffuse mediante mezzi di comunicazione, quali i socialnetwork o strumenti di messaggistica che consentano l'accesso ad un numero indefinito di persone.

Ai sensi **dell'art. 612 c. p.**, **il reato di minaccia** sussiste quando un individuo viene intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto alla persona o al suo patrimonio. Tale reato ben si presta a sanzionare il bullismo telematico indicato nel momento in cui la minaccia avvenga tramite la rete e a danno di minori.

Il consenso al trattamento dei dati deve essere libero e consapevole, per questo, allorché dati sensibili o semi sensibili siano oggetto di un trattamento non consensuale col fine di trarne profitto o recare danno ad altri, si integra **il reato di trattamento illecito di dati ex art. 167 cod. privacy** se dal fatto è derivato nocumento o se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione.



LA LEGGE 71/2017

Nonostante l'art. 7 in esame citi espressamente solo le norme analizzate, dall'art. 1 è possibile desumere che il fenomeno del cyberbullismo possa essere sanzionato anche da ulteriori fattispecie previste nel codice penale, quali:

- **reati di sostituzione di persona;**
- **atti persecutori;**
- **molestie o disturbo alle persone;**
- **accesso abusivo ad un sistema informatico;**
- **pornografia minorile;**
- **detenzione di materiale pornografico;**
- **reati di estorsione ed istigazione al suicidio.**

IL CYBERBULLISMO PROPRIO

L'atto vessatorio è commesso ab origine nel mondo digitale ed è punito il più delle volte in modo aggravato rispetto alle omologhe condotte, anch'esse penalmente rilevanti, realizzabili nel mondo reale. **Ipotesi di:**

Flaming

Invio di messaggi dal contenuto violento, volgare e denigratorio, miranti a suscitare "battaglie" verbali online tra due o più contendenti, il più delle volte ad "armi pari" ma in alcuni casi, come in molti games interattivi, vengono presi di mira con insulti e minacce i principianti

Harassment

Invio di una moltitudine di messaggi offensivi, insultanti, volgari, aggressivi e/o minatori nei confronti di un individuo target. A differenza del flaming, questo fenomeno è caratterizzato dalla "asimmetria di potere" tra il bullo e la vittima

Impersonation

il soggetto attivo si impadronisce, clandestinamente o anche consensualmente, delle chiavi di accesso ai profili di identità digitale della vittima e ne approfitta per creare imbarazzo, ad esempio inviando messaggi o pubblicando contenuti inopportuni, mediante l'attivazione di profili digitali fasulli costruiti sul nome o sull'immagine del soggetto passivo

IL CYBERBULLISMO IBRIDO

Si verifica quando le immagini digitali di un episodio della vita reale penalmente irrilevante vengono immesse in rete, con assunzione di rilevanza penale della condotta di diffusione (es. pubblicazione non autorizzata di videoriprese di per sé lecite, in quanto realizzate col consenso della vittima).

Ipotesi di:

Outing and trickery

Si realizza attraverso l'ottenimento consensuale di immagini "sensibili" della vittima, confidenze spontanee e alla loro successiva diffusione, questa volta senza consenso, attraverso circuiti informatici, col risultato di consentirne la visione a una vasta platea di utenti.

Nell'ipotesi in cui i contenuti digitali a sfondo erotico divulgati in rete siano stati inizialmente realizzati senza il consenso del soggetto passivo, la diffusione sul web o via chat rileva ai sensi di due fattispecie: il **delitto di trattamento illecito di dati personali** e il **delitto di diffamazione aggravata** laddove la diffusione dei contenuti in questione possa ledere anche la reputazione della vittima. Se il soggetto ritratto senza consenso non ha la maggiore età, la realizzazione di immagini o videoclip perfeziona senz'altro il **reato di produzione di pornografia minorile**.

GLI ATTI ILLECITI

Gli atti posti in essere (*dai bulli e*) dai *cyberbulli* nella maggior parte dei casi si traducono in veri e propri atti illeciti, da cui deriva una responsabilità giuridica.

Per **atto illecito** si intende la lesione di un interesse giuridicamente protetto che determina l'esigenza di riparare il danno.

Per quanto attiene la **responsabilità giuridica**, nell'ordinamento italiano due sono le categorie principali di responsabilità soggette ad analisi dottrinali e giurisprudenziali:

**Responsabilità
civile**

**Responsabilità
penale**

PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

La **legge 29.05.2017 n. 71** recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*” intende contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Per contrastare il *cyberbullismo* sono efficaci le **azioni di prevenzione** da parte di adulti competenti al fine di informare sia i genitori sia gli insegnanti sull’importanza di educare i giovani ad un uso opportuno e corretto delle nuove tecnologie informatiche.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità civile si può suddividere a sua volta in due tipologie:

Responsabilità contrattuale

- è quella che sorge in capo alle parti stipulanti un contratto, un negozio giuridico

Responsabilità *extracontrattuale* da atto illecito (*ex art. 2043 Cod. Civ.*)

- prevede che «*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*»: ciò significa che qualunque fatto volontario o commesso con negligenza, imprudenza o imperizia (*colpa generica*) oppure per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (*colpa specifica*) che causi ad altri un ingiusto danno, rende responsabile colui che lo ha commesso al risarcimento del danno.

FAMIGLIA E SCUOLA. RUOLI, AZIONI E RISOLUZIONI

Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e degli insegnanti/educatori?

Per l'ordinamento giuridico italiano l'imputabilità penale (*ossia: la responsabilità personale per i reati commessi*) scatta al quattordicesimo anno. Per imputabilità si intende avere la cd. capacità di intendere e di volere. Il più delle volte l'atto di bullismo e *cyberbullismo* viola sia la legge penale sia quella civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e *cyberbullismo* compiute dal minorenni possono ricadere anche:



sui genitori perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti;

sugli insegnanti e sulla scuola perché nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica l'insegnante è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico oltreché verso le strutture della scuola stessa.

FAMIGLIA E SCUOLA:RUOLI, AZIONI E RISOLUZIONI

Responsabilità dei genitori

Alla luce di quanto sin qui detto, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.

Se non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno per presunta *culpa in educando* per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la **responsabilità penale è personale**.

Se i genitori riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio.

Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

- di aver educato e istruito adeguatamente il figlio;
- di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta;
- di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e la repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.

FAMIGLIA E SCUOLA . RUOLI, AZIONI E RISOLUZIONI

Responsabilità degli insegnanti

In questi casi interviene l'art. 2048 Cod. Civ. e l'art. 61 della legge 11.07.1980 n. 312. Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell'istituto a risponderne.

L'insegnante ha un **dovere di vigilanza** e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una **culpa in vigilando**, come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli alunni.

Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola?

FAMIGLIA E SCUOLA, RUOLI, AZIONI E RISOLUZIONI

Responsabilità degli insegnanti

Culpa in vigilando

Da questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento. Si tiene conto in questi casi dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.

Inoltre, l'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

Ma in quali momenti l'insegnante è responsabile?

Va considerato tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno alla scuola. Non soltanto le ore delle attività didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione, etc.

VIOLAZIONI E CONSEGUENZE

L'autore di bullismo *e/o cyberbullismo*, anche in mancanza ancora di violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla vittima e, pertanto, sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto e immediato alla sua azione. Nel caso in cui, invece, il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili. Il verificarsi di una delle suddette violazioni determina l'ulteriore conseguenza risarcitoria della condotta illecita. **Sentenza Corte di Cassazione 14.01.2014 n. 531**, le espressioni "*danno esistenziale*", "*danno biologico*" e "*danno morale*" esprimono l'unica categoria del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

DANNO BIOLOGICO

- È il danno alla salute e all'integrità psico-fisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall'art. 32 Cost.

DANNO MORALE

- Consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento, nel c.d. patema d'animo che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui.

DANNO ESISTENZIALE

- È il danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane: riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost.

RESPONSABILITÀ CIVILE DOCENTI E DIRIGENTE SCOLASTICO

Culpa in vigilando e in educando degli insegnanti e dei Dirigenti Scolastici

Art. 28 Cost.-Art. 2048, 2° comma, Cod. Civ.
Legge 11.07.1980 n. 312, art. 61

Chi risarcisce i danni subiti dal minore durante l'affidamento alla scuola?

I danni sono risarciti dallo Stato e per esso dal Ministero dell'Istruzione, che risponde direttamente e in via sussidiaria rispetto agli insegnanti, limitatamente ai casi in cui sono incorsi in *culpa in vigilando*.

Negli altri casi gli insegnanti rispondono in via diretta e personale. Lo Stato conserva l'azione di rivalsa nei confronti degli insegnanti nelle ipotesi di dolo o colpa grave.

RESPONSABILITÀ CIVILE SCUOLA

Culpa in organizzando della scuola

Si può riscontrare la **culpa in organizzando** della scuola nel caso in cui non siano attuate misure di **prevenzione** del *cyberbullismo*

Spetta alla direzione fare in modo che gli alunni siano adeguatamente seguiti e vigilati per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto scolastico. Diventa, quindi, fondamentale per il dirigente scolastico e per le altre figure di riferimento del settore agire in via preventiva e mettere in atto all'interno della scuola una serie di procedure in grado di dimostrare che la scuola ha agito correttamente e la conseguente assenza di responsabilità.

Per declinare la responsabilità si dovrà **provare di:**

- ✓ avere compiutamente e correttamente adottato, in via preventiva, tutte le cautele previste nelle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole;
- ✓ dimostrare di avere nominato un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*;
- ✓ dimostrare di avere promosso l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, che coinvolgano anche i genitori;
- ✓ dimostrare di avere adeguato i propri regolamenti scolastici con specifici riferimenti a condotte di *cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- ✓ avere applicato tutte le altre direttive e cautele previste per il contrasto del fenomeno.

COSA FA LA SCUOLA

In ogni istituto tra gli insegnanti è individuato un referente per le iniziative contro il *cyberbullismo* (cfr. **art. 4 della legge 29.05.2017 n. 71**). Al dirigente scolastico spetta informare subito le famiglie dei minori coinvolti e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. L'**art. 5 della legge 29.05.2017 n. 71** impone al DS che sia venuto a conoscenza di atti di *cyberbullismo* l'obbligo di informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di tutti i minori coinvolti. L'obbligo sussiste salvo che il fatto costituisca reato.

L'insegnante deve riferire al dirigente scolastico la notizia di reato di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni. Di concerto con il dirigente scolastico l'insegnante ha poi l'obbligo di denuncia all'autorità quando abbia notizia di reati perseguibili d'ufficio conosciuti nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La giurisprudenza costante e consolidata ritiene che non compete al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio la valutazione in ordine alla procedibilità sicché, nel dubbio, è preferibile presentare la denuncia, lasciando al magistrato il compito di verificare se sussistono o meno i presupposti per procedere.

**Responsabilità
del Dirigente
Scolastico**

La responsabilità del dirigente scolastico si configura se risulta che non abbia adeguatamente organizzato e adottato tutte le misure preventive necessarie ad evitare il fatto illecito e a garantire la sicurezza nella scuola. Responsabilità civile, penale e amministrativa.

COSA FA LA SCUOLA

REAZIONE

Rapporti con la famiglia del responsabile



**Coinvolgere
immediatamente**

**Non cedere alla
tentazione della
minimizzazione/sval
utazione**

**Informare sulle
possibili
conseguenze (sul
piano disciplinare,
penale e civile)**

**Attivare eventuale
supporto
psicologico per la
famiglia e per
l'alunno/a**

**Cosa fare nei casi
più gravi**

COSA FA LA SCUOLA

REAZIONE

Rapporti con la famiglia della vittima



Coinvolgere
immediatamente

Non cedere alla
tentazione di
sorvolare/non
assumere iniziative
conseguenti per timore
di ritorsioni

Informare sulla
procedura e su ciò che
comporta,
minimizzando
l'esposizione della
vittima

Attivare eventuale
supporto psicologico
per la famiglia e per
l'alunno/a

Cosa fare nei casi più
gravi



ANALISI DI CASO

Una alunna invia ad una sua compagna frasi offensive nella chat online della classe, fuori dal contesto della scuola e in orario extra-scolastico.

- Il Consiglio di classe può prendere provvedimenti per sanzionare tale comportamento o non è di sua competenza perché avvenuto fuori dal contesto scolastico?
- In caso affermativo quali provvedimenti deve adottare il Consiglio di classe?

Il Tar Campania-Sez. IV con la sentenza 8 novembre 2018 n. 6508 ha esaminato una vicenda in cui erano state inviate frasi offensive nella chat online della classe, fuori dal contesto della scuola e in orario extrascolastico: ciò nonostante, il Collegio di Giudici ha considerato legittimo il provvedimento adottato dal Consiglio di classe (di una scuola secondaria di primo grado), col quale era stato attribuito ad un'alunna, al termine dell'anno scolastico conclusivo del ciclo di studio, il voto di comportamento (voto di condotta) di 7/10 in quanto autrice di frasi offensive nei confronti di una compagna, pubblicate nella chat online della classe. In definitiva, irrilevante è stata la circostanza che la condotta in questione non si fosse svolta a scuola e non in orario scolastico: l'articolo 7 del DPR 22.06.2009 n. 122, nel definire i parametri a cui il Consiglio di classe deve attenersi nel formulare il voto di comportamento, prende in considerazione l'atteggiamento complessivo dell'alunno e «il suo porsi nell'ambito del percorso scolastico considerato a tutto tondo e, quindi, primariamente nei rapporti personali con gli insegnanti e i compagni», non circoscrivendo «il comportamento al territorio (istituto scolastico) o all'orario» (cfr. TAR Campania-Sez IV sent. n. 6508/2018 cit.). Per il Tar Campania è, dunque, legittimo il sette in condotta all'alunna che abbia impiegato frasi offensive in una chat online anche fuori dall'orario scolastico, perché la valutazione del comportamento degli alunni «*si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare*» (cfr. art. 7 del DPR n.122/2009 cit.; Tar Campania-Sez. IV, sentenza 8 novembre 2018 n. 6508 in oggetto).

- *Ex plurimis*, Cass. 15.02.2011 n. 3680: l'Istituto scolastico che accetta l'iscrizione dell'alunno assume una obbligazione negoziale, dalla quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dello stesso per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
- *Ex multis*, Cass. 21.02.2003 n. 2657, Cass. 18.04.2001 n. 5668: non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose/antigiuridiche.